

Publicato il 30/09/2024

**N. 04430/2024 REG.PROV.CAU.**  
**N. 08875/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8875 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Difesa, Comando Logistico Dell'Esercito Stato Maggiore, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

- Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 21.05.2024 notificato in data 23.05.2024 con il quale il Comando Logistico dell'Esercito Stato Maggiore – ha rigettato la richiesta avanzata dal Sergente -OMISSIS-, tesa ad ottenere il reimpiego ai sensi della direttiva P001, Procedure per l'impiego del Personale Militare dell'esercito Ed. 2021 di SME – DIPE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Dipartimento Impiego del personale dell'Esercito e di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

--prima facie e nei limiti di approfondimento della fase cautelare l'esercizio nel caso di specie del potere di cui all'art. 5.4.4. della Direttiva P-001 Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito non appare resistere alle censure del ricorrente;

--pur riconoscendo la nota ampia latitudine discrezionale del potere in esame si rilevano nel caso di specie elementi di perplessità motivazionale anzitutto quanto alla considerazione che *“la situazione familiare sofferta dal militare e relazionata dal Comandante di Corpo non può essere ascritta alla tipologia del beneficio richiesto in quanto il quadro clinico del minore non rileva elementi di natura sanitaria con connotazione di gravità ed urgenza, tali da circostanziare un accoglimento della proposta di reimpiego permanente...”*

--a riguardo va ricordato che la “Proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità (a cura del Comandante di Corpo)” è istituito al quale si ricorre quando “pur non sussistendo un diritto ad essere trasferiti nella sede di servizio desiderata, la situazione rappresentata dal militare debba essere valutata con particolare attenzione, anche per le eventuali conseguenze

negative sul rendimento in servizio dell'interessato" la cui riconosciuta funzione è quella residuale di rimediare, quando non sia possibile ricorrere agli ordinari strumenti, "a situazioni di particolare gravità" le quali, poi, non possono essere circoscritte al solo ambito sanitario;

--nel caso di specie è stata dedotta una criticità familiare legata all'intervenuta separazione coniugale del ricorrente ed ai suoi negativi riflessi sullo sviluppo della figlia, documentata dalla sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Torino che nel disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ha tra l'altro confermato la presa in carico da parte del servizio sociale e di NPI/Psicologia, affinché venga proseguito il percorso di sostegno alla genitorialità e chiedendo ai Servizi di segnalare alla Procura Minori eventuali situazioni di pregiudizio per la minore, nonché la presa in carico delle parti da parte del Servizio Sociale anche per l'accompagnamento e il sostegno nell'attuazione del regime delle visite padre/figlia;

--da qui è scaturita la richiesta del Militare di essere trasferito dall'attuale sede di Roma ad altra a Torino, per meglio adempiere ai suoi obblighi familiari affermati nella citata sentenza del Tribunale di partecipazione costante al percorso di sostegno psicologico per la figlia, la quale --secondo la relazione dei Servizi sociali- *"recentemente ha manifestato episodi di disagio e reattività, [per cui] si ritiene importante il perseguimento dei percorsi già avviati dai Signori..., per la tutela del benessere della minore..."*;

--la dovuta "particolare attenzione" a detta situazione di criticità familiare non risulta essere stata prestata nel provvedimento censurato sul presupposto che non emergessero questioni gravi e urgenti di carattere sanitario nel quadro clinico della minore e tuttavia, come visto, il concetto di "situazioni di particolare gravità" di cui all'art. 5.4.4. della citata Direttiva P-001 non può ricondursi al solo ambito sanitario, sempre ammesso e non concesso che il descritto quadro di sofferenza psicologica della minore e delle parti genitoriali non sia già anch'esso questione di carattere sanitario;

--inoltre il dovere della PA di considerare la condizione familiare del ricorrente nella sua oggettiva gravità (indipendentemente da implicazioni direttamente sanitarie) appare tanto più stringente alla luce sia della circostanza che proprio tale difficile condizione aveva indotto la stessa Amministrazione ad accordare al sig. Guzzo l'assegnazione provvisoria a Torino dal 9 febbraio all'8 aprile 2024, con successivo rinnovo fino al 7 giugno 2024, sia della relazione al DIPE del Comando militare di Torino anch'essa convergente nella descrizione di una situazione familiare particolarmente difficile e idonea ad incidere sul rendimento del militare, dando atto pure di una sottoalimentazione di personale nella sede piemontese rispetto alla dotazione organica (F.E. totale pari al 62%, Ruolo SU F.O. 32 F.E. 21) ;

--neanche risulta convincente, prima facie, l'ulteriore addendo motivazionale invocato del provvedimento alla cui stregua *“la complessa situazione familiare del Sottufficiale era già nota all'interessato all'atto dell'adesione al 26° Corso di formazione per Sergenti, al termine del quale è stato disposto un provvedimento di 1^ assegnazione, nell'ambito della specifica pianificazione, cui era ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica...”* in quanto il beneficio del reimpiego in esame dipende solo dall'oggettiva situazione di particolare gravità, indipendentemente dal concorso che alla sua generazione possano aver dato legittime scelte di carriera del Militare;

--tutto quanto detto delinea la vicenda in esame non come un ordinario caso di disagio familiare, ma potenzialmente caratterizzato dai requisiti di particolare gravità che potrebbero consentire il reimpiego ai sensi del citato art. 5.4.4. della Direttiva P-001 Procedure per l'impiego del personale militare dell'Esercito (in termini su fattispecie analoga v.si CdS n.4672/2023);

--apprezzate poi le logiche ragioni di *periculum* addotte dal ricorrente si ritiene di soddisfarne le esigenze cautelari disponendo che l'Amministrazione Militare si ridetermini sulla istanza di reimpiego tenendo in debito conto, indipendentemente da diretti effetti di ordine clinico-sanitario, le peculiari

esigenze di carattere familiare rappresentate, raffrontando anche le specifiche esigenze di alimentazione della sede attuale e di quella di aspirazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

--accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato da parte dell'Amministrazione che dovrà ripronunciarsi come richiesto in parte motiva;

--fissa il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza affinché il Ministero intimato nella persona del Capo della Direzione per l'impiego del personale militare dell'Esercito, o suo delegato, provveda a quanto sopra disposto depositando telematicamente gli atti conseguenti nella Segreteria di questo TAR;

--fissa per il prosieguo cautelare la camera di consiglio del 13 novembre 2024 cui rinvia la causa anche in ordine alle decisioni sulle spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Domenico De Martino**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.